

Regione del Veneto

PROGETTO DI DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della
GIUNTA REGIONALE

Concernente

“Norme in materia funeraria”

CAPO I
FINALITÀ, ISTITUZIONI ED OPERATORI

<i>Articolo 1</i>	<i>Finalità</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Compiti della Regione</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Compiti dei Comuni</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Compiti delle Aziende uiss</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Attività funebre</i>

CAPO II
DEFINIZIONI, ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

<i>Articolo 6</i>	<i>Definizioni</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Accertamento di morte</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Denuncia della causa di morte</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Medico necroscopo</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Periodo di osservazione</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Trasporto durante il periodo di osservazione</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Rinvenimento di cadavere o di resti mortali</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Tanatoprassi e tanatocosmesi</i>

CAPO III
SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

<i>Articolo 14</i>	<i>Strutture obitoriali</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Casa Funeraria</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Sala del commiato</i>

CAPO IV
TRASPORTO FUNEBRE

<i>Articolo 17</i>	<i>Definizione di trasporto funebre</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Caratteristiche delle casse</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Iniezioni conservative</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Trasporto di ossa e di ceneri</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Autorizzazione al trasporto funebre</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Trasporto di prodotti del concepimento</i>

CAPO V
TRASPORTO INTERNAZIONALE

<i>Articolo 25</i>	<i>Trasporto funebre tra Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Trasporto funebre tra Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino</i>

CAPO VI
CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

Sezione I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

<i>Articolo 27</i>	<i>Costruzione dei cimiteri</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Gestione dei cimiteri</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>Area di rispetto</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>Requisiti minimi</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>Camera mortuaria</i>
<i>Articolo 32</i>	<i>Ossario comune</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>Cinerario comune</i>

Sezione II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

<i>Articolo 34</i>	<i>Diritto di sepoltura</i>
<i>Articolo 35</i>	<i>Identificazione del defunto</i>
<i>Articolo 36</i>	<i>Campi di inumazione</i>
<i>Articolo 37</i>	<i>Tumulazione</i>
<i>Articolo 38</i>	<i>Sepoltura privata nel cimitero</i>

Sezione III - Esumazioni ed estumulazioni

<i>Articolo 39</i>	<i>Esumazioni</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>Estumulazione</i>

Articolo 41 Destinazione delle ossa e dei resti mortali

Sezione IV - Tumulazioni extracimiteriali

Articolo 42 Cappella privata fuori del cimitero

Articolo 43 Tumulazione privilegiata in luoghi diversi.

Sezione V - Cremazione e destinazione delle ceneri

Articolo 44 Cremazione

Articolo 45 Crematori

Articolo 46 Autorizzazione alla cremazione

Articolo 47 Consegna delle ceneri

Articolo 48 Destinazione finale delle ceneri

Articolo 49 Affidamento al privato

Articolo 50 Dispersione delle ceneri

CAPO VII NORME COMUNI

Articolo 51 Trattamenti particolari

Articolo 52 Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

Articolo 53 Sanzioni

Articolo 54 Regime transitorio

CAPO I FINALITÀ, ISTITUZIONI ED OPERATORI

Articolo 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.
2. La Regione promuove il ricorso alla cremazione e a forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità locale.

Articolo 2 - Compiti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.
2. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti definisce:
 - a) i requisiti strutturali e gestionali dei cimiteri e dei crematori;
 - b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
 - c) i requisiti strutturali di case funerarie e di sale del commiato;
 - d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre su strada;
 - e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
 - f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
 - g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni come definite dagli articoli successivi.

Articolo 3 - Compiti dei Comuni

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di funerali civili nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
 - d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie.
4. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda ulss.

Articolo 4 - Compiti delle Aziende ulss

1. L'Azienda ulss:
 - a) assicura il servizio di medicina necroscopica;
 - b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 51 e 52;
 - c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari.

Articolo 5 - Attività funebre

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasporto durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, lettera e).
3. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri, e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
5. Il Comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

6. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso, pertanto è escluso il trasporto durante il periodo di osservazione.
7. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Comune ove l'impresa ha sede commerciale sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

CAPO II DEFINIZIONI, ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Articolo 6 - Definizioni

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.
2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

Articolo 7 - Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

2,

Articolo 8 - Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Il medico necroscopo può disporre il riscontro diagnostico secondo le procedure stabilite dalla Regione o, in mancanza, dall'Azienda ulss.
4. Anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Articolo 9 - Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'Azienda ulss tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.

Articolo 10 - Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere deve essere mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale deve essere assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo 24 ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della realtà della morte mediante un E.C.G. continuativo per almeno 20 minuti primi da cui risulti assenza di attività elettrica autonoma.
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo: a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'Azienda ulss; b) presso la struttura obitoriale; c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, chiuso in cassa, sottoposto ad autopsia.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Articolo 11 - Trasporto durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasportato al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasporto comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasporto durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 12 - Rinvenimento di cadavere o di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Ulss.

Articolo 13 - Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione e dopo l'effettuazione della visita necroscopica.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO III **SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato**

Articolo 14 - Strutture obitoriali

1. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;
 - d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - e) i trattamenti conservativi del cadavere, secondo la normativa vigente.
2. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari, e che assolvono alle funzioni previste al comma 1;
3. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari.
4. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Articolo 15 - Casa Funeraria

1. La casa funeraria è la struttura privata gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari del defunto, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione dei cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti sono definiti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma A, lettera c) e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.
3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri 50 dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

Articolo 16 - Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari del defunto, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti con disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), la gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento comunale.
3. Le sale del commiato devono essere ubicate ad una distanza minima di m. 50 dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

CAPO IV **TRASPORTO FUNEBRE**

Articolo 17 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura sanitaria.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; soltanto madre e neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Articolo 18 - Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, sono definite con disposizioni regionali nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale.

Articolo 19 - Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.
2. Il trattamento di cui al comma 1 deve essere effettuato quando previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando espressamente prescritto dall'Azienda Ulss.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Articolo 20 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico svolto dai soggetti autorizzati ai sensi della presente legge.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Articolo 21 - Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dall'ufficiale di stato civile.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria, può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Articolo 22 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dall'ufficiale di stato civile.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale, in Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

Articolo 23 - Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con carri a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti da disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
2. Le rimesse dei carri funebri devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e per la sanificazione delle auto funebri.

Articolo 24 - Trasporto di prodotti del concepimento

1. L'Azienda ulss rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Tale trasporto può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO V TRASPORTO INTERNAZIONALE

Articolo 25 - Trasporto funebre tra Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937 n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per l'estradizione dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale è rilasciato dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Articolo 26 - Trasporto funebre tra Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino

1. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Sindaco del Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
2. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali, ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda ULSS.

CAPO VI CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

Sezione I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

Articolo 27 - Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie ogni Comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.
2. Il Comune nella pianificazione dei cimiteri deve tenere conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. I cimiteri sono realizzati dai comuni, anche in forma associata, direttamente o tramite operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del Comune proprietario dell'area.
4. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda Ulss.

Articolo 28 - Gestione dei cimiteri

1. La gestione dei cimiteri può essere affidata dal Comune a soggetti affidatari pubblici, privati o misti.
2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
3. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia. Il responsabile del servizio deve conservare presso di sé, per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annotare su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

Articolo 29 - Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001 n. 130 e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166, deve essere individuata considerando: a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori; b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti; c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Articolo 30 - Requisiti minimi

1. Ogni cimitero deve avere almeno: a) un campo di inumazione; b) un campo di inumazione speciale; c) un ossario comune; d) un cinerario comune; e) una camera mortuaria;
2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati: a) loculi per la tumulazione di feretri; b) celle per la conservazione di cassette ossario; c) celle per la conservazione di urne cinerarie. d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Articolo 31 - Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è destinata alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.
2. Le caratteristiche della camera mortuaria sono stabilite dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Articolo 32 - Ossario comune

1. L'ossario comune è destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.
2. Le caratteristiche dell'ossario comune sono stabilite dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Articolo 33 - Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.
2. Le caratteristiche del cinerario comune sono stabilite dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Sezione II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

Articolo 34 - Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone già residenti nel Comune che hanno dovuto stabilire la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - e) i prodotti del concepimento, quando i genitori lo richiedono, previo nullaosta dell'Azienda Ulss;
 - f) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra elencate.

Articolo 35 - Identificazione del defunto

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è contraddistinta da un cippo o lapide o altro sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici, indicante cognome e nome nonché le date di nascita e di morte del defunto.

Articolo 36 - Campi di inumazione

1. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

2. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo deve avvenire procedendo senza soluzioni di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
3. Le caratteristiche delle fosse per inumazione sono stabilite dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali.

Articolo 37 - Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione del feretro in loculo di opportune dimensioni, costruito secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per esservi conservato per un periodo di almeno 20 anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

Articolo 38 - Sepoltura privata nel cimitero

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

Sezione III Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 39 - Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun cimitero o campo di inumazione, e previo parere favorevole dell'Azienda ulss, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore, comunque non inferiore a cinque anni.
3. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Ulss.

Articolo 40 - Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati. Il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Ulss.

Articolo 41 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. I. Le ossa completamente mineralizzate, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie o straordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle in celle ossario. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria e straordinaria secondo le modalità previste dall'art.3, lettera g) della Legge n. 130 del 30 marzo 2001.

Sezione IV - Tumulazioni extracimiteriali

Articolo 42 - Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione di cappelle private destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
2. Le cappelle devono essere attorniate, per un raggio di almeno 50 metri, da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle. Tale zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità separatamente dalle cappelle.

Articolo 43 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi.

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali, in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo precedente, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni regionali.
3. Le caratteristiche strutturali di tali sepolture sono definite con disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).
4. Nel caso di tumulazione privilegiata di cadavere deve essere trascorso un tempo minimo di cinque anni dalla morte.

Sezione V - Cremazione e destinazione delle ceneri

Articolo 44 - Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Articolo 45 - Crematori

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o tramite operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del Comune proprietario dell'area.
2. Le caratteristiche strutturali dei crematori sono definiti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. Le emissioni sono soggette al controllo della Provincia tramite l'Arpav.

Articolo 46 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001 n° 130.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Articolo 47 - Consegna delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
3. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 48 - Destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione vengono raccolte nel cinerario comune nel caso in cui i familiari e gli altri aventi titolo non ne facciano richiesta.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata ai familiari per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle cinerarie o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

Articolo 49 - Affidamento al privato

1. L'urna cineraria può essere affidata ai familiari del defunto affinché venga conservata in luogo privato garantito da profanazione e sottrazione, come risulta da dichiarazione dell'affidatario.
2. La consegna ai familiari urna cineraria è effettuata previa annotazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile, dei dati del defunto e dell'affidatario in apposito registro.

Articolo 50 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ed è eseguita secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) della legge 30 marzo 2001 n. 130.
2. La dispersione è consentita: a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; b) in natura; c) in aree private.
3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione nelle acque superficiali è consentita solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti, inoltre in mare è consentita a oltre mezzo miglio dalla costa e nei laghi a oltre cento metri dalla riva.
5. La dispersione in montagna è consentita a oltre 200 metri di distanza da centri o insediamenti abitati.
6. È vietata la dispersione delle ceneri nei centri abitati e da mezzo aereo.
7. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII NORME COMUNI

Articolo 51 - Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h) oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ulss detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento. - 2. Ai fini di consentire quanto previsto al comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda ulss e al Comune.

Articolo 52 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze fimebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda ulss, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Articolo 53 - Sanzioni

1. Il regolamento comunale di cui all'articolo 3 stabilisce l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, entro il minimo di euro 25 ed il massimo di euro 500.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 5, al comma 2 dell'articolo 15, e agli articoli 10 e 11 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3000 a euro 5000.
3. L'inosservanza della disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 2000.
4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale dei commiato previste dagli articoli 15 e 16, e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 50, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2000 a euro 5000.
5. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977.
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 9.000. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Articolo 54 - Regime transitorio